



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2800

Delega al Governo in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di
manutentore di ascensori e montacarichi

Indice

1. DDL S. 2800 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2800	4

1. DDL S. 2800 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2800
XVII Legislatura

Delega al Governo in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di
manutentore di ascensori e montacarichi

Iter

2 agosto 2017: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2800 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Ornella Bertorotta (M5S)

Cofirmatari

Gianluca Castaldi (M5S)

Enrico Cappelletti (M5S) (aggiunge firma in data 10 luglio 2017)

Rosetta Enza Blundo (**M5S**) (aggiunge firma in data 10 luglio 2017)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **19 aprile 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 811 del 20 aprile 2017.

Classificazione TESEO

ASCENSORI E MONTACARICHI , MANUTENZIONE , ATTESTATI E CERTIFICATI ,
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente il 2 agosto 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 871 del 2 agosto 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2800

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2800

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERTOROTTA**, **CASTALDI**, **CAPPELLETTI** e **BLUNDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2017

Delega al Governo in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi

Onorevoli Senatori. -- Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato», prevede, all'articolo 6, la formazione di commissioni prefettizie adibite al rilascio, in seguito ad apposita sessione d'esame periodicamente indetta, dell'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi. Successivamente, l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, contenente misure in materia di *spending review*, ha disposto, a decorrere dalla scadenza del mandato, il definitivo trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività svolte da organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione nel suddetto settore, nonché previsto il trasferimento delle competenze dei suddetti organismi soppressi ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.

Nella realtà, di fatto, tale soppressione ha causato la sospensione delle sessioni d'esame periodicamente indette dalle richiamate commissioni *ad hoc* istituite presso le prefetture nazionali. Ebbene, se, come noto, la *ratio* della *spending review* è quella di sottoporre ad esame le spese sostenute dallo Stato per il funzionamento dei suoi uffici e per la fornitura di servizi ai cittadini, allo scopo di ridurre gli sprechi e di apportare miglioramenti al bilancio, si rende necessario, a questo punto, valutare attentamente il *discrimen* che deriva dalla soppressione dei suddetti organismi, tra il guadagno in termini economici per l'erario statale, che impegnava a tal fine, nel 2012, l'esigua somma pari a complessivi euro 18.748,00, e lo svolgimento di esami che avrebbero avuto il fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di milioni di persone che ogni giorno utilizzano i 900.000 ascensori in esercizio nel nostro Paese.

Peraltro, se si considera che l'abolizione in questione coincide, in termini temporali, con la grave crisi economica che, ormai da anni, colpisce il nostro Paese, con riflessi che si ripercuotono in maniera particolare nel mondo lavorativo e, primo su tutti, nella possibilità di approccio dei giovani allo stesso, la soppressione delle commissioni prefettizie adibite al rilascio dell'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi risulta essere senza dubbio un grave colpo in materia di tasso di disoccupazione nel nostro Paese.

Invero, la sospensione di tutte le sessioni d'esame delle commissioni in oggetto, conseguente all'abolizione di queste ultime, sta procurando un grave nocumento alle imprese del settore nonché ai lavoratori interessati. Le suddette imprese, infatti, hanno dedicato importanti risorse alla formazione del proprio personale in modo da far acquisire ai tecnici, in particolare agli apprendisti, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per poter superare l'esame di abilitazione. Tuttavia tale personale, così preparato ed idoneo a sostenere l'esame di abilitazione al fine di poter lavorare sugli impianti

richiamati, si vede impossibilitato a ciò in quanto privo, appunto, dell'abilitazione.

Pertanto, da un lato le imprese di manutenzione hanno difficoltà a far fronte alle commesse di manutenzione in quanto non riescono a sostituire il personale patentato in uscita (nella maggior parte dei casi per pensionamento) con tecnici abilitati, dall'altro i tecnici che hanno acquisito la necessaria formazione ed esperienza non possono operare in assenza di «patentino» e, quindi, non possono essere assunti a tempo indeterminato, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dalle imprese di manutenzione.

Conseguentemente, molte imprese del settore rischiano di non essere più in grado di garantire la continuità dei controlli di manutenzione ordinaria per la mancanza di personale abilitato, causata dagli esami bloccati, con ineliminabili conseguenze dal punto di vista della sicurezza degli impianti degli ascensori, ormai pressoché onnipresenti negli edifici.

Nel mese di settembre 2016, il Governo trasmetteva alle Camere, ai fini dell'espressione del parere, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica diretto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori. Il provvedimento introduceva modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza, agli adempimenti degli operatori privati interessati, alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche. In particolare, l'articolo 2, contenente essenzialmente disposizioni di integrazione e modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, alla lettera i), introduceva alcune disposizioni per risolvere il problema connesso alla mancata salvaguardia - fra gli organi collegiali da escludere dalla generalizzata soppressione di quelli ritenuti non necessari - delle commissioni d'esame costituite dai prefetti per il rilascio dell'abilitazione al personale incaricato della manutenzione degli ascensori. La soluzione ipotizzata dallo schema di decreto era quella di una rivitalizzazione della possibilità di costituire le commissioni d'esame in questione, con riproduzione ed aggiornamento in questa sede delle relative disposizioni che ne regolano la composizione ed il funzionamento, prevedendo che i componenti dovessero essere in possesso di adeguate competenze tecniche e che almeno uno di essi, oltre al presidente, dovesse avere la laurea in ingegneria.

A tal proposito, il Consiglio di Stato, con parere n. 1852/2016 sul citato schema di regolamento trasmesso dalla Presidenza del Consiglio, pur osservando che l'esigenza del ripristino delle suddette commissioni fosse senza dubbio meritevole, nonché attendibile la soluzione individuata circa il ripristino delle stesse, rilevava la mancanza di base legale delle modifiche apportate dalla predetta lettera i) all'articolo 15 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. Non rientrando, infatti, la materia, nello specifico, nel contenuto obbligatorio della direttiva, né in quello facoltativo, il decreto del Presidente della Repubblica avrebbe disposto l'abrogazione di alcune norme regolamentari ed istituito un nuovo organismo collegiale non più previsto da fonti primarie, in conflitto con la normativa attualmente vigente in materia.

Il provvedimento successivamente emanato a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri prescritti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 2017 n. 23, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2017, non interviene con riguardo alla salvaguardia delle commissioni d'esame costituite dai prefetti per il rilascio dell'abilitazione al personale incaricato della manutenzione degli ascensori.

Ebbene, l'obiettivo del presente disegno di legge è quello di fornire una base legale per la ricostituzione degli organi competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi, anche modificando i regolamenti vigenti in materia al fine di:

- a) ripristinare le commissioni prefettizie adibite al rilascio, in seguito ad apposita sessione d'esame periodicamente indetta, dell'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi;
- b) permettere alle imprese, che hanno dedicato importanti risorse alla formazione del proprio personale in modo da far acquisire ai tecnici, in particolare agli apprendisti, le conoscenze teoriche e pratiche

necessarie per poter superare l'esame di abilitazione;

c) garantire a tutto il personale potenziale che, ad oggi, risulta essere ancora in attesa di un bando d'esame, di potersi adoperare in tal senso, sbloccando, dunque, tale incresciosa situazione di stallo che penalizza fortemente le aziende ed i lavoratori del settore richiamato;

d) riabilitare, se del caso, le Commissioni tecniche provinciali per l'abilitazione alla manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi, presso le sole prefetture con un numero maggiore di richieste, permettendone comunque l'accesso a tutti gli interessati presenti sul territorio nazionale.

Il disegno di legge si compone di un solo articolo. Al comma 1 è prevista l'attribuzione di una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare la composizione e il funzionamento degli organi competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi e si definiscono i principi e criteri direttivi a cui dovrà rifarsi tale decreto da adottare secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 5.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la composizione e il funzionamento degli organi competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi, anche mediante la revisione della disciplina vigente. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'organo competente al rilascio dei certificati di abilitazione sia nominato dal prefetto e sia composto da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Ispettorato del lavoro e da un'azienda sanitaria locale;

b) prevedere che il funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia le funzioni di presidente;

c) prevedere che i componenti dell'organo competente al rilascio siano in possesso di adeguate competenze tecniche e che almeno due di essi, tra cui il presidente, siano laureati in ingegneria;

d) prevedere che l'esame teorico-pratico debba essere sostenuto dinanzi ad almeno tre membri dell'organo competente;

e) prevedere che i componenti dell'organo competente non percepiscano alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato;

f) definire la documentazione necessaria da presentare al prefetto per l'ammissione all'esame teorico-pratico;

g) favorire la collaborazione e la sinergia fra gli uffici territoriali competenti alla ricezione delle domande di abilitazione al fine di contenere gli oneri amministrativi e di soddisfare comunque le esigenze di abilitazione;

h) definire il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, indicando esplicitamente le disposizioni abrogate e apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

i) aggiornare le procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronuncia entro venti giorni dalla trasmissione. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, e successive modificazioni, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti, è contestualmente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente i termini di cui al primo e al secondo periodo, il decreto legislativo può essere adottato anche in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quindici giorni dalla trasmissione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Dall'attuazione della delega prevista dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative o correttive, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, che individua le disposizioni del decreto legislativo su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

5. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, si provvede al successivo aggiornamento della disciplina del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in conformità alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

